



#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



#### ISTITUTO COMPRENSIVO 2^CECCANO

Via Gaeta, 123-03023 Ceccano(Fr) (0775/600021 fax 0775/623471 C.M. FRIC85800R E-mail fric85800r@istruzione.it PEC: fric85800r@pec.istruzione.it Cod.Fisc. 92064680603

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129 DEL 28/08/2018.

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"

**VISTO** in particolare l'art. 10 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 "Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva"

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]"

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 101 del 17/07/1997 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E."

VISTO il DPR n. 275 del 8/3/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 59/1997"

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

VISTO in particolare l'art.7 c.6 e c. 6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione

VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza

VISTA la Circolare n. 5 del 21/12/2006 "Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative"

VISTO il C.C.N.L. Comparto scuola vigente 2006/2009

VISTO in particolare l'art.35 CCNL 2006/2009, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica

**VISTO** in particolare l'art.57 CCNL 2006/2009, secondo cui il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola

**VISTE** in particolare le tabelle retributive n° 5 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n°6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo"

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008 circa disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

VISTA la Nota n. 34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON e la successiva "errata-corrige" n. 35926 del 21/09/2017

VISTO il C.C.N.L. Comparto scuola vigente 2016/2018

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e nello specifico gli articoli n.43, n.44, n.45

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene stabilito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione

VISTO in particolare l'art.44 c.4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'art.45, comma 2, lettera h, può avvalersi dell'opera di esperti esterni

VISTO in particolare l'art.45 c.2 lettera h, secondo cui al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

**VISTO** il Quaderno n. 3 diffuso con nota MI - DG per le risorse umane e finanziarie n. 3201 del 10/02/2021 che detta istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali nelle istituzioni scolastiche

VISTA la nota MI – DG per le risorse umane e finanziarie n. 25415 del 4/11/2021 che trasmette alle istituzioni scolastiche, a completamento delle istruzioni contenute nel Quaderno n. 3, lo schema di regolamento, per supportare le stesse nel definire e disciplinare le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali

**PREMESSO** che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati

**CONSIDERATO** che anche per attività, diverse da quelle di formazione, a supporto del funzionamento generale e amministrativo dell'istituto, anche in ossequio a prescrizioni normative, può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art.44 c 4 D.I. 129/2018;

**TENUTO CONTO** dello schema di regolamento redatto sulla base delle specificità dell'IC 2 Ceccano, presentato e illustrato dettagliatamente dalla Dirigente Scolastica

**CONSIDERATA** la delibera del Collegio dei Docenti n. 57 del 27/10/2022 di approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

#### **APPROVA**

All'unanimità dei presenti il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018. Il documento in parola è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 3)

#### **DELIBERA N. 25**

# <u>PARTE I</u> PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

#### (Definizioni)

- «D.I.» o «D.I. 129/2018»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «Schema di Regolamento»: il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- «T.U.»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- «CCNL»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «Dirigente Scolastico» o «D.S.»: il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica o Educativa, deputato
  a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
- «Istituzione Scolastica» o «Istituzione»: l'Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «Incaricati»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «Incarichi» o «Incarico»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

#### Art. 2

# (Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento)

- Il presente Schema di Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
- 2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Schema di Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
- 3. Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
- 4. Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche
  - i. personale interno;
  - ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
  - iii. personale esterno appartenente ad altre PA;
  - iv. personale esterno (privati).

# <u>PARTE II</u> CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

#### Art. 3

#### (Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)

- 1. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:
  - a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
  - b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
  - c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure *sub* a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001:
    - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
    - c.2) in via residuale, a soggetti privati.
- 2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
- 3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'*iter* selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
- 4. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.
- 5. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
- 6. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p...
- 7. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.lgs. 165/2001.

#### Art. 4

# (Contenuto degli avvisi)

- 1. Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
  - a) oggetto dell'Incarico;
  - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
  - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio;
  - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
  - e) durata dell'Incarico;
  - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
  - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
  - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedimentali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.

#### Art. 5

#### (Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)

- 1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.
- 2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.
- 3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
  - deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i
    quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel
    corpo docente della Istituzione Scolastica;
  - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
  - non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
  - non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
- 4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
  - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
  - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

#### Art. 6

#### (Affidamento a soggetti esterni)

- 1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
  - c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
  - d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:
    - in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
    - in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
    - per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

# (Procedura per il conferimento degli Incarichi)

- 1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
- 2. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso, secondo le tabelle allegate al presente regolamento:
  - a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
  - b) altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
  - c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
  - d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
  - e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
  - f) pubblicazioni e altri titoli.
- 3. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.
- 4. L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.
- 5. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

#### Art. 8

# (Deroga alla procedura comparativa)

- 1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni<sup>1</sup>:
  - a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
  - b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
  - c) precedente procedura comparativa andata deserta;
  - d) collaborazioni meramente occasionali<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con riferimento alle eccezioni di cui ai punti a), b) e c), a titolo esemplificativo, si evidenzia che «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, [...] le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) [...]» (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Si veda anche, in tal senso, Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al riguardo, al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nelle proprie determinazioni in merito alle ipotesi di deroga alla procedura in esame, si specifica la sussistenza di orientamenti non unanimi nella prassi:

<sup>•</sup> secondo l'orientamento minoritario, può essere consentito l'affidamento in via diretta e senza avviso degli incarichi in esame. Nel dettaglio, le fonti in parola sono le seguenti: (i) Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001»; (ii) Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[...] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata. [...]»;

#### Art. 9

# (Tipologie di rapporti negoziali)

- 1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).
- I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
- 3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.
- 4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.
- 5. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

alla luce dell'orientamento maggioritario, invece, anche le prestazioni occasionali devono essere precedute da una procedura pubblica comparativa, ovvero: (i) Deliberazione Corte dei Conti Piemonte, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre 2019, n. 80: «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio secondo cui gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 122/2014/SRCPIE/REG e n. 24/2019/REG). In particolare, appare non rispondente a tale giurisprudenza la previsione dell'art. 10, comma 1, lettera b) del Regolamento nella parte in cui consente l'affidamento dell'incarico senza obbligo di procedure comparative "per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una sola azione o prestazione" [...]»; (ii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 29 gennaio 2020, n. 17: «[...] la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso non possono giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico, in continuità con l'orientamento già più volte espresso da questa Sezione; [...]»; (iii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 3 luglio 2020, n. 79: «[...] si rileva l'illegittimità della previsione regolamentare oggetto d'esame in quanto non risulta ammissibile, a prescindere dagli importi di spesa e del carattere "episodico" della prestazione, alcun conferimento di incarichi professionali, senza l'osservanza di procedure comparative presidiate da adeguati elementi di pubblicità. [...]»; (iv) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98: «[...] qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio [...] Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012). [...]».

# <u>PARTE III</u> FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

#### Art. 10

#### (Stipula del contratto e della lettera di Incarico)

- Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
- 2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
  - a) parti contraenti;
  - b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  - d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
  - e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
  - g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
  - h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
  - j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  - l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008.
- 3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
  - a) durata dell'Incarico;
  - b) oggetto dell'Incarico;
  - c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
  - d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

#### Art. 11

# (Durata dell'Incarico)

- 1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
- 2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
- 3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la

data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

# Art. 12 (Fissazione del compenso)

- 1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
- 2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL comparto scuola in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95 e nella C.M. del
- 3. Per il personale interno, compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, il riferimento per i compensi è dato dalle tabelle allegate al CCNL pro tempore in vigore. Attualmente vige il CCNL comparto scuola del 29/11/2007, secondo cui gli importi sono i seguenti:

CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007				
TIPOLOGIA	IMPORTO ORARIO LORDO			
TIFOLOGIA	DIPENDENTE			
Docenti ore di insegnamento	35,00 €			
Docenti ore non di insegnamento	17,50 €			
Personale ATA – DSGA (AREA D)	18,50 €			
Personale ATA – Coordinatore Amministrativo e Tecnico (AREA C)	16,50 €			
Personale ATA – Assistente Amministrativo (AREA B)	14,50 €			
Personale ATA – Collaboratore Scolastico (AREA A e A super)	12,50 €			

4. Per il personale estraneo all'amministrazione scolastica, è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello delle tabelle annesse al CCNL pro tempore in vigore. Nello stabile il compenso si può far riferimento agli importi fissati dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 oppure alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 101 del 17/07/1997. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 326 DEL 12/10/19951995				
TIPOLOGIA	IMPORTO ORARIO LORDO DIPENDENTE			
	Fino ad un massimo di <b>41,32 €</b>			
Attività di docenza	Fino ad un massimo di <b>51,65 €</b> per universitari e dirigenti			
Attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative di formazione destinate al personale della scuola	Fino ad un massimo di <b>41,32 €</b>			
Attività di coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione	Fino ad un massimo di <b>41,32 €</b>			
dei materiali, monitoraggio e valutazione degli interventi stessi	Fino ad un massimo di <b>51,65 €</b> per universitari e dirigenti			
Attività di assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo, esercitazioni	Fino ad un massimo di <b>25,82 €</b>			

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 326 DEL 12/10/1995			
TIPOLOGIA	IMPORTO ORARIO LORDO DIPENDENTE		
Fascia A			
Docenti, direttori di corso e di progetto fino ad un massimale di L. 165.000			
orarie.			
Docenti universitari di ruolo (ordinari, associati); ricercatori senior (dirigenti di			
ricerca, primi ricercatori).	Fino ad un massimo di <b>85,22 €</b>		
Dirigenti di azienda; imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza	i iiio ad dii iiiaooiiiio di oojaa o		
professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento).			
Professionisti; esperti senior di orientamento, di formazione (iniziale e			
continua) e di didattica (con esperienza professionale almeno decennale nel			
profilo o categoria di riferimento).			
Fascia B:	Fino ad un massimo di <b>56,81 €</b>		
Docenti, codocenti, direttori e codirettori di corso e di progetto			
Ricercatori universitari (primo livello); ricercatori junior (con esperienza			
almeno triennale di conduzione o gestione progetti nel settore d'interesse).			
Professionisti, esperti di settore junior (con esperienza almeno triennale di			
conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse).			
Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e			
continua) e di didattica con esperienza almeno triennale di docenza,			
conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse.			
Fascia C:			
Codocenti o codirettori di corso e di progetto	Fino ad un massimo di <b>46,48</b> €		
Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza			
professionale almeno biennale nel settore	Fino ad un massimo di <b>30,98 €</b>		
Tutor			
Coordinatori: per le ore effettivamente svolte.	Fino ad un massimo di <b>56,81 €</b>		

- 5. Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili o per le quali le caratteristiche delle attività da svolgere non rientrino nelle tipologie indicate nelle suddette tabelle
- 6. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
- 7. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione) valgono le seguenti indicazioni:
  - a) Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
  - b) In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
  - c) Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato;
  - d) Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:
    - i. Del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto
    - ii. Delle disponibilità finanziarie programmate.
- 8. La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
- 9. Il compenso viene erogato previe verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni e presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.), corredata della relazione conclusiva dell'attività effettuata.
- 10. Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, ha previsto l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo

d'imposta o a titolo d'acconto. In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split payment.

- 11. È fatto divieto di anticipazione di somme.
- 12. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### Art. 13

# (Obblighi fiscali e previdenziali)

- 1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
- 2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

#### Art. 14

### (Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico)

- 1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

#### Art. 15

# (Controllo preventivo della Corte dei Conti)

- 1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- *bis*) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
- 2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

#### Art. 16

# (Obblighi di trasparenza)

- 1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
- In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013.
- Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013.
- 4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:
  - gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
  - il curriculum vitae;

- i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- 5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001.

# <u>PARTE IV</u> ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

#### Art. 17

# (Modifiche al presente Schema di Regolamento)

- 1. Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
- 2. Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

#### Art. 18

#### (Entrata in vigore)

1. Il presente Schema di Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.

# ALLEGATO 1 – TABELLA VALUTAZIONE GENERALE

A	TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	I VALULAZIONE		Punti assegnati
	Laurea vecchio ordinamento/magistrale	Punti 15 per votazione 110 e lode Punti 14 per votazione 110	15	
1A	(in alternativa al punteggio di cui al punto 1a)	Punti 13 per votazione da 105 a 109 Punti 12 per votazione da 100 a 104 Punti 11 per votazione fino a 99		
1B	Laurea triennale (in alternativa al punteggio di cui al punto 1b)	Punti 15 per votazione 110 e lode Punti 14 per votazione 110 Punti 13 per votazione da 105 a 109 Punti 12 per votazione da 100 a 104		
2	Dottorato di ricerca	Punti 11 per votazione fino a 99  Punti 7  (si valuta un unico dottorato di ricerca)	7	
3	Corso di specializzazione post universitaria/corso di alta formazione/master  (si valuta in unico dottorato di ricerca)  Punti 5 per ogni corso/master (valutabili non più di 2 corsi/master per un massimo di 10 punti)		10	
4	Certificazioni informatiche	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
5	Certificazioni linguistiche Punti 1 per ogni certificazione		6	
6	Corsi di formazione certificati su tematiche inerenti al profilo richiesto, frequentati negli ultimi 6 anni	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
		TOTALE A	50	
В	ESPERIENZE LAVORATIVE	VALUTAZIONE	Auto – valutaz.	Punti assegnati
7	Docenza universitaria certificata su tematiche inerenti al profilo richiesto	Punti 5 per ogni anno accademico di insegnamento (valutabili non più di 3 esperienze per un massimo di 15 punti)	15	
8	Docenza non universitaria certificata su tematiche inerenti al profilo richiesto <sup>3</sup>	Punti 4 per ogni anno di insegnamento (valutabili non più di 3 esperienze per un massimo di 12 punti)	12	
9	Esperienze lavorative (non docenza) certificate inerenti al profilo richiesto <sup>4</sup>	Punti 4 per ogni esperienza certificata (valutabili non più di 3 esperienze per un massimo di 12 punti)	12	
		TOTALE B	39	
С	PUBBLICAZIONI	PUBBLICAZIONI VALUTAZIONE		Punti assegnati
10	Saggi, monografie inerenti al profilo richiesto	Punti 3 per ogni pubblicazione (valutabili non più di 3 pubblicazioni per un massimo di 9 punti)	9	
11	Articoli inerenti al profilo richiesto	Punti 1 per ogni articolo (valutabili non più di 2 articoli per un massimo di 2 punti)	2	
		1 /	1	1
		TOTALE C	11	

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ad esempio formatore PON FSE, formatore PNSD, formatore ICDL, formatore EIPASS, altre esperienze certificate di docenza <sup>4</sup> Ad esempio esperto/tutor PON FSE, figura aggiuntiva PON FSE, progettista PON FESR, collaudatore PON FESR, Addestratore PON FESR, incarichi nell'ambito del PNSD, altre esperienze inerenti al profilo richiesto

# ALLEGATO 2 – TABELLA VALUTAZIONE SELEZIONE RSPP

A	TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	VALUTAZIONE	Auto – valutaz.	Punti assegnati
1A	Laurea vecchio ordinamento / magistrale in ingegneria e/o architettura <sup>5</sup> (in alternativa al punteggio di cui al punto 1a)	Punti 15 per votazione 110 e lode Punti 14 per votazione 110 Punti 13 per votazione da 105 a 109 Punti 12 per votazione da 100 a 104	15	8
1B	Laurea triennale in ingegneria e/o architettura <sup>6</sup>	Punti 11 per votazione fino a 99  Punti 15 per votazione 110 e lode  Punti 14 per votazione 110  Punti 13 per votazione da 105 a 109		
	(in alternativa al punteggio di cui al punto 1b)  Diploma di istruzione secondaria	Punti 12 per votazione da 100 a 104 Punti 11 per votazione fino a 99		
	a) Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi	Punti 5 per votazione 100/100 e lode; 100/100 Punti 4 per votazione da 91/100 a 99/100		
	di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative b) Attestato di frequenza, con verifica	Punti 3 per votazione da 81/100 a 90/100 Punti 2 per votazione fino a 80/100		
2	dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da	Punteggi pre riforma Punti 5 per votazione 60/60 Punti 4 per votazione da 55/60 a 59/60 Punti 3 per votazione da 49/60 a 54/60 Punti 2 per votazione fino a 48/60		
	stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali	Fulli 2 per votazione into a 467 00		
3	Dottorato di ricerca	Punti 7 (si valuta un unico dottorato di ricerca)	7	
4	Corso di specializzazione post universitaria/corso di alta formazione/master	Punti 5 per ogni corso/master (valutabili non più di 2 corsi/master per un massimo di 10 punti)	10	
5	Certificazioni informatiche	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
6	Certificazioni linguistiche	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
7	Corsi di formazione certificati su tematiche inerenti al profilo richiesto, frequentati negli ultimi 6 anni	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
8	Abilitazione all'esercizio della professione	Punti 5  TOTALE A	5 55	
В	ESPERIENZE LAVORATIVE	VALUTAZIONE	Auto – valutaz.	Punti assegnati
9	Docenza universitaria certificata su tematiche inerenti al profilo richiesto	Punti 5 per ogni anno accademico di insegnamento (valutabili non più di 3 esperienze per un massimo di 15 punti)	15	
10	Docenza non universitaria certificata su tematiche inerenti al profilo richiesto	Punti 4 per ogni anno di insegnamento (valutabili non più di 3 esperienze per un massimo di 12 punti)	12	
11	Attività di RSPP in istituti scolastici	Punti 2 per ogni anno di attività (valutabili non più di 10 esperienze per un massimo di punti)	20	
12	Attività di RSPP non in istituti scolastici	Punti 1 per ogni anno di attività (valutabili non più di 10 esperienze per un massimo di punti)	10	

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e della laurea (triennale o vecchio ordinamento/magistrale) verrà valutato solo quest'ultimo titolo

<sup>6</sup> Come nota 5

<sup>7</sup> I requisiti di cui al punto 2 rispondono al dettato dell'art. 32 co. 2 del D.lgs. 81/2008

		57		
С	PUBBLICAZIONI	VALUTAZIONE	Auto – valutaz.	Punti assegnati
13	Saggi, monografie inerenti al profilo richiesto	Punti 3 per ogni pubblicazione (valutabili non più di 3 pubblicazioni per un massimo di 9 punti)	9	
14	Articoli inerenti al profilo richiesto	Punti 1 per ogni articolo (valutabili non più di 2 articoli per un massimo di 2 punti)	2	
		11		
		TOTALE A+B+C	123	

# ALLEGATO 3 – TABELLA VALUTAZIONE SELEZIONE MEDICO COMPETENTE

A	TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	VALUTAZIONE	Auto – valutaz.	Punti assegnati
1	Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica <sup>8</sup>	Punti <sup>9</sup> 15 per votazione V=10/10 e lode Punti 14 per votazione V=10/10 Punti 13 per votazione 9,5≤V<10 Punti 12 per votazione 9 <v<9,50< td=""><td>15</td><td>, and the second second</td></v<9,50<>	15	, and the second
2	Dottorato di ricerca	Punti 11 per votazione V≤9 Punti 7 (si valuta un unico dottorato di ricerca)	7	
3	Corso di specializzazione post universitaria/corso di alta formazione/master	Punti 5 per ogni corso/master (valutabili non più di 2 corsi/master per un massimo di 10 punti)	10	
4	Certificazioni informatiche	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
5	Certificazioni linguistiche	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
6	Corsi di formazione certificati su tematiche inerenti al profilo richiesto, frequentati negli ultimi 6 anni	Punti 1 per ogni certificazione (valutabili non più di 6 certificazioni per un massimo di 6 punti)	6	
7	Abilitazione all'esercizio della professione	Punti 5	5	
		TOTALE A	55	
В	ESPERIENZE LAVORATIVE	VALUTAZIONE	Auto – valutaz.	Punti assegnati
8	Docenza universitaria certificata su tematiche inerenti al profilo richiesto	Punti 5 per ogni anno accademico di insegnamento (valutabili non più di 3 esperienze per un massimo di 15 punti)	15	woody
9	Docenza non universitaria certificata su tematiche inerenti al profilo richiesto	Punti 4 per ogni anno di insegnamento (valutabili non più di 3 esperienze per un massimo di 12 punti)	12	
10	Attività di Medico Competente (MC) in istituti scolastici	Punti 2 per ogni anno di attività (valutabili non più di 10 esperienze per un massimo di punti)	20	
11	Attività di MC non in istituti scolastici	Punti 1 per ogni anno di attività (valutabili non più di 10 esperienze per un massimo di punti)	10	
		TOTALE B	57	
С	PUBBLICAZIONI	VALUTAZIONE	Auto – valutaz.	Punti assegnati
12	Saggi, monografie inerenti al profilo richiesto	Punti 3 per ogni pubblicazione (valutabili non più di 3 pubblicazioni per un massimo di 9 punti)	9	
12		(valutabili non più di 3 pubblicazioni per	2	
	richiesto	(valutabili non più di 3 pubblicazioni per un massimo di 9 punti)  Punti 1 per ogni articolo (valutabili non più di 2 articoli per un	ŕ	

<sup>8</sup> I requisiti di cui al punto 2 rispondono al dettato dell'art. 38 co. 1 del D.lgs. 81/2008
9 Alla luce delle differenti votazioni finali per le Scuole di Specializzazione Medica, dovute agli specifici regolamenti delle singole Università, si propone l'universale votazione in decimi per poi effettuare la conversione mediante la proporzione *A:B=X:10*A=voto del diploma di specializzazione medica riportato dal candidato

B=voto massimo per il diploma previsto dal regolamento dell'Università, presso cui la Scuola di Specializzazione è stata frequentata dal candidato X= voto in decimi corrispondente

# **ALLEGATO 4**

# DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del D.Lgs. 39/2013)

		nato a	il	
Codice Fiscale		P.IVA		
in relazione al segu	iente incarico			
		DICHIARA		
Ai sensi degli artic	oli 46 e 47 del D.P.R. 4	45/2000:		
2 Ceccano (F legge n. 190/	Fr), ai sensi ai sensi de /2012;	ell'art. 53, comma 14, del	o di interesse con l'Istituto Co D.Lgs 165/2001, come modif à, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs	icato dalla
a svolgere inc	carichi nell'interesse c	lell'Istituto Comprensivo 2	2 Ceccano (Fr);	
➤ Di	prestare	l'attività	professionale	di
□ Di assere titolore	dai samanti incarichi	e/o coriche in enti di diritto	privato regolati o finanziati de	. Pubbliche
		e/o cariche in enti di diritto o cariche rivestiti/e e l'ente p	privato regolati o finanziati da privato conferente)	ı Pubbliche
Amministrazioni (	indicare gli incarichi e/	o cariche rivestiti/e e l'ente [		
Amministrazioni (s	rolare di incarichi o d	o cariche rivestiti/e e l'ente p	privato conferente)  privato regolati o finanziati da tuali variazioni del contenuto de	pubbliche
Amministrazioni (s  Di non essere tit amministrazioni.  Il sottoscritto si im dichiarazione e a re	indicare gli incarichi e/ colare di incarichi o d npegna, altresì, a comun endere nel caso, una nu	o cariche rivestiti/e e l'ente princare tempestivamente even	privato conferente)  privato regolati o finanziati da tuali variazioni del contenuto de	pubbliche
Amministrazioni (s  Di non essere tit amministrazioni.  Il sottoscritto si im dichiarazione e a re  La pubblicazione o	indicare gli incarichi e/ colare di incarichi o d npegna, altresì, a comun endere nel caso, una nu	o cariche rivestiti/e e l'ente prince di cariche di enti di diritto enicare tempestivamente even diva dichiarazione sostitutiva A U T O R I Z Z A	privato conferente)  privato regolati o finanziati da tuali variazioni del contenuto de	pubbliche

# **ALLEGATO 5**

# DICHIARAZIONE VISIONE DOCUMENTAZIONE SICUREZZA

(ART. 10 COMMA 2 LETT. L DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 45, CO. 2, LETT. H DEL DI 129/18)

Il/La	sottoscritto/a					nato/a a
		il		_ e residente i	n	alla via
			_ codice fi	scale		
p.iva						
in relazio	one all'incarico di					
			DIC	HIARA		
			DIC	HIAKA		
	e per gli effetti deg ntazione predisposta					visione e di rispettare la gs. 81/2008.
	lì	·				

In fede